

*Cassa Edile Emilia Romagna*

## **A tutti i Consulenti del Lavoro e Uffici Paghe**

Protocollo Numero 19310 - Comunicazione n. 0225 del 07.10.2010

### **Aziende che applicano i C.C.N.L. Edili INDUSTRIA Contributo per lavori usuranti e pesanti**

I CCNL Industria 19 aprile 2010 all'allegato n. 14, così come l'allegato 14 del CCNL 26 aprile 2010 per le Imprese Cooperative e l'articolo 41 del CCNL 12 maggio 2010 per le Piccole e Medie Imprese (ex Confapi) prevedono che dal 01 ottobre 2010, le Imprese che applicano questi contratti, versino, in Cassa Edile, una percentuale dello 0,10 % sull'imponibile contributivo a titolo di contributo per lavori usuranti e pesanti.

Questo accantonamento parte con le denunce del mese di ottobre 2010 ma la Cedaier, in attesa di accordi che intervengano a definire compiutamente le modalità di prelievo, pur attivando il fondo, non muterà le quote contributive mensili che rimarranno invariate.

**L'aliquota dello 0,10 % per le imprese che applicano i contratti sopra richiamati sarà quindi ricompresa nelle altre già versate alla Cassa.**

Le Casse Edili accantoneranno i fondi raccolti che dovranno poi rendere disponibile per iniziative collegate alla previdenza complementare di settore, secondo le indicazioni che riceveremo dalla CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili).

Si ricorda infine che il **contributo per lavori usuranti concorre alla determinazione dell'imponibile su cui calcolare il 15 % da assoggettare a contribuzione previdenziale** i cui coefficienti rimangono invariati.

Abbiamo però colto l'occasione per specificare meglio, nella "Guida alla compilazione dei modelli Cedaier" presente sul sito [www.cassaer.org](http://www.cassaer.org), area Modulistica, parte "Guide", le tabelle riguardanti le differenze tra contratto Artigiano e gli altri contratti per i soli apprendisti, differenze dovute ad una diversa contribuzione per il Fondo Apprendisti Cigo.

Allegata alla presente la comunicazione CNCE n. 437 del 29.09.2010.

## **Pagamento Gratifica Natalizia Presentazione e pagamento delle Denunce Mensili**

Vi invito a fare versare gli importi dovuti dalle Vs. Imprese, per il mese di settembre 2010, oltre agli eventuali arretrati, **entro e non oltre il giorno venerdì 29 ottobre 2010** mentre le denunce mensili alla Cedaier andranno **inviate entro e non oltre il giorno venerdì 22 ottobre 2010**.

Rispettando questi tempi, la Cassa garantirà l'invio della Gratifica Natalizia interamente dovuta ai dipendenti delle imprese che ne hanno diritto e che la riceveranno il giorno **martedì 16 novembre 2010**.

Per le denunce ed i pagamenti in ritardo sulle date sopra indicate, la erogazione di conguaglio avverrà entro il 31 dicembre 2010 (non è comunque opportuno che i dipendenti percepiscano i pagamenti in ritardo per cause non a loro imputabili).

## **Lavoratori dipendenti a tempo parziale**

Sarete certamente a conoscenza del fatto altre Casse Edili hanno inviato indicazioni inerenti i lavoratori dipendenti a tempo parziale che devono rientrare nei canoni dettati dai vari CCNL per consentire all'Impresa di ricevere D.U.R.C. regolari.

La Ns. Cassa Edile ha preferito invece attendere gli sviluppi di questa situazione perché non ci sembrava assolutamente chiaro come applicare il controllo sui lavoratori assunti a tempo parziale vista la differenza esistente e la complessità di verifica dei vari contratti nazionali di lavoro che sono, tra l'altro, diversi tra loro.

La CNCE (Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili) ha evidentemente fatto suo queste perplessità, visto che in data 29 settembre 2010 (due giorni prima dell'entrata in vigore della norma di controllo), ha rimandato l'applicazione di tutto al 1° gennaio 2011, sottolineando, inoltre, che saranno inviate alle Casse Edili indicazioni precise su come attivare le procedure di verifica.

Rimaniamo pertanto in attesa di ricevere tali indicazioni per "girarvele" tempestivamente, certi di avere contribuito ad una maggiore chiarezza interpretativa.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Marco Degli Angeli

